

Bellinzona
23 marzo 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso 4 maggio 2016 del signor

A.;

contro

**la decisione 27 aprile 2016 (ris. mun. n. 377 del 25.04.2016) del
Municipio del Comune di B.;**

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 25 maggio 2016 della Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona, e 31 maggio 2016 del Municipio del Comune di B.;

preso atto che il signor C., proprietario del mappale n. X RFD di B., sezione D., non ha formulato alcuna osservazione al gravame citato in ingresso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato

in fatto e in diritto che, in data 11 gennaio 2016, il signor A., ha inoltrato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio), tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che la predetta domanda concerneva la richiesta di ottenere l'accesso alla seguente documentazione:

- “1. Istanza di notifica (completa di tutti i documenti richiesti quali disegno illustrativo in scala 1:100 del manufatto, dimensioni,...) inoltrata dal signor C., mappale X sezione di D. per l'edificazione di una "cantina per vini interrata" (avviso di pubblicazione dell'11 febbraio 2015).*
- 2. Licenza edilizia accordata dal Municipio di B..*
- 3. Comunicazione di inizio lavori inoltrata dal signor C..*
- 4. Comunicazione di fine lavori (compresi eventuali allegati) inoltrata dal signor C..*
- 5. Rapporto finale dell'Ufficio tecnico comunale (dopo verifica della fine dei lavori)”*

che, con scritto 2 febbraio 2016, il Municipio ha chiesto al proprietario del fondo oggetto della domanda di accesso dati, signor C., di presentare le proprie osservazioni in merito alla richiesta formulata dal qui ricorrente;

che, con missiva 10 febbraio 2016, il proprietario del mappale si è opposto alla domanda di accesso rilevando come i lavori siano stati eseguiti a seguito di un'autorizzazione edilizia cresciuta in giudicato e che la loro conformità con il permesso rilasciato è stata appurata dall'Ufficio tecnico;

che, con presa di posizione 16 febbraio 2016, il Municipio ha comunicato al signor A. il diniego dell'accesso ai documenti richiesti a seguito dell'opposizione del proprietario del fondo al rilascio di atti contenenti i suoi dati personali;

che, in data 24 febbraio 2016, il ricorrente ha chiesto la mediazione ex art. 18 LIT della Commissione di mediazione indipendente LIT;

che, esperimento il tentativo di conciliazione, con decisione 7 aprile 2016 è stata constatata dalla predetta Commissione l'insuccesso della mediazione per mancato accordo fra le parti;

che, l'8 aprile 2016, il signor A. ha postulato al Municipio l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT;

che, con pronunzia 27 aprile 2016 (ris. mun. n. 377 del 25.04.2016), il Municipio, riconfermandosi nella sua precedente presa di posizione, ha negato l'accesso ai documenti richiesti vista l'opposizione del proprietario del fondo n. X RFD di B., sezione D., considerato come la documentazione contenga dei dati personali a lui riconducibili;

che avverso la predetta decisione insorge il signor A. con il ricorso citato in ingresso rilevando come l'autorità comunale abbia disatteso i principi previsti dalla LIT e dal suo regolamento. Egli rileva che l'accesso non può essere negato poiché non è lesa la sfera privata di terzi atteso che la documentazione non contiene dati sensibili;

che, con scritto 25 maggio 2016, la Commissione di mediazione indipendente, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni;

che, con risposta 31 maggio 2016, il Municipio si rimette al giudizio di questa Commissione rilevando unicamente di aver deciso il diniego in ragione dell'opposizione del proprietario del fondo alla trasmissione della documentazione richiesta;

che, sebbene chieste dalla scrivente Commissione con ordinanza 17 maggio 2016, il signor C. – proprietario del mappale n. X RFD di B., sezione D. – non ha formulato alcuna osservazione in merito al ricorso;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, la documentazione richiesta deve essere considerata ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10

cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;

che tale eccezione è stata fatta valere dal Municipio nella decisione qui impugnata;

che, nella fattispecie concreta, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti, con la decisione qui impugnata il Municipio ha violato il margine di apprezzamento che la LIT gli concede. E' opinione della scrivente Commissione che la possibilità di accedere alla documentazione relativa alla domanda di costruzione e alla licenza edilizia rilasciata, alla comunicazione di inizio e fine lavori, nonché al rapporto finale dell'Ufficio tecnico comunale (dopo verifica della fine dei lavori) inerente il cantiere al mappale n. X RFD di B., sezione D., non lede la sfera privata del proprietario del suddetto fondo;

che infatti, per costante prassi di questa Commissione, la suddetta documentazione, oltre essere già stata parzialmente oggetto di una pubblicazione durante la procedura di approvazione della licenza edilizia e quindi resa di dominio pubblico, non contiene dati personali degni di particolare protezione tali da impedirne l'accesso giusta i principi della LIT;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine al Municipio di concedere al signor A., l'accesso alla documentazione richiesta con formulario ufficiale 11 gennaio 2016;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi
richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
 - 1.1. Di conseguenza, la decisione 27 aprile 2016 (ris. mun. n. 377 del 25.04.2016) del Municipio del Comune di B., è annullata.
 - 1.2. E' fatto ordine al Municipio del Comune di B. di concedere al signor A., l'accesso agli atti richiesti con formulario ufficiale 11 gennaio 2016 inerenti il mappale n. X RFD di B., sezione D..
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - ;
 - ;
 - .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT, Residenza.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo